

Lo sai che...

Reverse charge: settori coinvolti dopo i chiarimenti delle Entrate e la bocciatura UE

Lo sai che, con l'ampliamento dei settori interessati, l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti per comprendere il corretto campo di applicazione del reverse charge?

Dopo le modifiche intervenute con l'art. 1, c. 629, L. 190/2014, e il recente diniego della Commissione UE per la grande distribuzione (GDO), si ripropone il quadro dei settori a cui è applicabile l'inversione contabile, anche alla luce dei chiarimenti forniti con la circ. 14/E del 27/3/2015. Determinante l'individuazione del codice attività (ATECO 2007).

COSA È IL REVERSE CHARGE

Il r.c. prevede l'assolvimento dell'IVA da parte del cessionario soggetto passivo d'imposta (anziché tramite il cedente).

- Il cedente/prestatore emette la fattura senza addebito di IVA con annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma.
- Il cessionario integra la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta; annota la fattura nel registro delle fatture emesse/corrispettivi e nel registro degli acquisti.

I NUOVI SETTORI SOGGETTI A REVERSE CHARGE (circ. 14/E del 27/3/2015)

ATTIVITÀ	DURATA
Prestazioni di servizi di pulizia negli edifici (art.17, c.6, lett. a-ter): prestazioni (rese in appalto/subappalto/opera) a qualunque sogg. pass. individuate nei cod. ATECO 81.21.00, 81.22.02 , solo se relative ad edifici (*). Non si applica il reverse charge se le pulizie consistono in disinfestazione (81.29.10) o sono relative a strutture diverse da edifici, o sono rese nei confronti di privati (es.: condomini): in questi casi l'IVA è applicata con modalità ordinaria.	
Demolizione edifici (art. 17, c.6, lett. a-ter): Prestazioni (rese in appalto/subappalto/contratto d'opera a qualunque sogg. pass.) individuate in ATECO 43.11.00 solo se relative ad edifici. Alle prestazioni con i codici indicati, non relativi ad edifici o riconducibili ad altri codici del gruppo 43.1 (es.: cod. 43.12.00, preparazione del cantiere), si applica il r.c. ex lett. a) (ossia, solo in caso di subappalto e appaltatore con attività riconducibile alla sez. F).	
Installazione impianti in edifici (art. 17, c.6, lett. a-ter): prestazioni (rese in appalto/subappalto/opera a qualunque sogg. pass.) individuate nei cod. ATECO: 43.21.01, 43.21.02, 43.22.01, 43.22.02, 43.22.03, 43.29.01, 43.29.02, 43.29.09 solo se relative ad edifici (*), incluse manutenzioni e riparazioni . Alle prestazioni con i codici indicati, non relative ad edifici, o a quelle riconducibili ad altri codici del gruppo 43.2 (es.: 43.22.05: impianti irrigazione giardini) si applica il r.c. ai sensi della lettera a) solo in caso di subappalto e se appaltatore ha un codice sez. F.	A regime
Completamento di edifici (lett. a-ter): prestazioni (rese in appalto/subappalto/opera a qualunque sogg. pass. individuate nei codici ATECO 43.31.00, 43.32.01, 43.32.02 (esclusi arredi), 43.33.00, 43.34.00, 43.39.01, 43.39.09 solo se relative ad edifici (*), incluse riparazioni . Alle prestazioni con i codici indicati, non relative ad edifici, si applica il r.c. ai sensi della lettera a) (solo in caso di subappalto e se appaltatore ha un codice sez. F).	
 In caso di unico contratto con prest.ni in parte in r.c. ed in parte soggette IVA, occorre differenziare gli imponibili. Tuttavia, in caso di unico contratto di appalto di costruzione di un nuovo edificio/restauro, risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia, l'intero corrispettivo è soggetto a IVA.	
(*) <i>L'edificio è qualunque costruzione (abitativa o produttiva), coperta da un tetto, con muri che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta fino al tetto (circ. 46/E/1998). Non vi rientrano giardini e piscine, né i macchinari "imbullonati".</i>	
Edilizia in subappalto (art. 17, c.6, lett. a): prestazioni diverse da quelle di cui alla lett. a-ter), rese in subappalto, a condizione che appaltatore e subappaltatore operino con attività riconducibili alla sez. F (costruzione).	A regime
Settore energetico: trasferimenti di: quote emissioni gas a effetto serra (art. 17, c.6, lett. d-bis); certificati relativi a gas e E.E. (art. 17, c.6, lett. d-ter), quali certificati verdi, bianchi e garanzie di origine; cessioni di gas (escluso GPL) e di E.E. a sogg. pass. rivenditori (art. 17, c.6, lett. d-quater).	2014 - 2018
Cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (art. 74, c.7): cessioni di pallets in tutte le fasi di rivendita successiva alla prima immissione in commercio del pallet nuovo.	A regime
Altri settori cui è applicabile il reverse charge (art.17, commi 5-6; art. 74 D.P.R. n.633/72)	
Il r.c. resta applicabile a cessioni di: oro da investimento/mat. d'oro/semilavorati di purezza ≥325 mill.; rottami e altro; fabbricati abitativi e strumentali con opzione per imponibilità nel relativo atto; telefoni cellulari nella fase distributiva ante dettaglio; microprocessori/circuiti integrati elettronici prima della installazione in beni destinati al consumo finale; mat.e prod.lapidei direttamente provenienti da cave/torbiere; appaltatori nel settore edile v/Arexpo SpA e Expo 2015 SpA (Expo Milano 2015), talune operazioni con l'estero.	